



CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 136 del 20-11-2018

Oggetto:	DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MERCATO DEI TERRENI EDIFICABILI AI FINI IMU - ANNO 2019.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di novembre alle ore 17:30, in una sala delle adunanze dell'Ente suddetto, convocata con appositi avvisi nei modi di legge la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

UCCHIELLI PALMIRO	Sindaco	P
GAMBINI FRANCA	Assessore	P
GATTONI STEFANO	Assessore	P
CIARONI DANIELA	Assessore	P
CALZOLARI MIRCO	Assessore	P
GHISELLI ANGELO	Assessore	P

ASSEGNATI N. 6 IN CARICA N. 6 PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 0

Partecipa il **Segretario Comunale Bartolucci Romano**, anche con funzioni di verbalizzante.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sen. **UCCHIELLI PALMIRO** in qualità di **Sindaco** ed invita la **GIUNTA COMUNALE** alla discussione dell'oggetto su riferito sottoponendo all'esame della stessa, la seguente **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

RICHIAMATO l'art.13 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, che ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dall'anno 2012 dell'Imposta Municipale Propria (IMU) oltre alle norme contenute negli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in quanto compatibili;

CONSIDERATO che a norma del richiamato art.13 del D.L. n. 201/2011 il presupposto per l'applicazione della nuova imposta è il possesso di fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili e che, per quanto concerne le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, secondo quanto previsto dall'art.5 del D. Lgs 504/92 e successive modificazioni, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

VISTO il D.L. 223/2006, convertito con modificazione nella L. 248/2006, ed in particolare l'art.36, comma 2 che ha fornito interpretazione autentica dell'art.2, comma 1, lettera b) del D.Lgs 504/92 relativo alla definizione di area edificabile ai fini fiscali e la numerosa e consolidata giurisprudenza in materia;

RILEVATO la difficoltà dei contribuenti nella determinazione della predetta base imponibile, tenuto conto che "il valore venale in comune commercio" non è sempre quantificato nella stessa misura dai diversi operatori di mercato;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla determinazione dei valori allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso e di fornire al contribuente un valore predeterminato per il calcolo dell'imposta ed al funzionario responsabile dell'IMU strumenti atti ad agevolarlo nell'esercizio della propria attività;

CONSIDERATO che per le aree classificate come edificabili dai vigenti piani urbanistici il valore è determinato dalla comparazione delle stime di mercato per cespiti analoghi per natura e caratteristiche;

RAVVISATA l'opportunità ai fini della valutazione e della determinazione del valore delle aree edificabili di assumere a riferimento i valori di mercato dagli agenti immobiliari accreditati, dalle verifiche con i professionisti locali, dalle indagini sui valori dell'Agenzia delle Entrate, nonché perizie reperite immobiliari del tribunale oltre che dagli atti di compravendita, offrendo un'analisi aggiornata della situazione di mercato;

VISTO l'art.52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 che prevede per i Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, stabilendo che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

CONSIDERATO che le linee guida definite dal Dipartimento delle Finanze per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti concernenti le entrate tributarie locali riconosce espressamente la possibilità per i comuni in forza della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97 la possibilità di stabilire dei valori di riferimento ai fini del versamento dell'imposta; tali valori non sono vincolanti, ma possono essere individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta;

CONSIDERATO che il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con atto di C.C.n30 del 30.04.2014 come modificato con atto di c.c. n.16 del 26.04.2018 che definisce all'art.2 i criteri per l'individuazione delle aree fabbricabili e all'art. 3 la base imponibile delle aree edificabili che si riportano di seguito:

Art. 2 – Criteri di individuazione delle aree fabbricabili

1. La definizione di area edificabile di cui al comma 1, lett.b) desumibile dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e sue successive modificazione ed integrazioni, è applicabile a qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione.

DELIBERA DI GIUNTA n.136 del 20-11-2018 COMUNE DI VALLEFOGLIA

2. Ai fini della presente imposta, a norma dell'art.36, comma 2 del Decreto legge 223/2006, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile.

3. Qualora le norme urbanistiche ne consentano il recupero, sono oggetto di imposta come aree fabbricabili, i fabbricati iscritti (o iscrivibili) in catasto quali "edifici collabenti", sprovvisti di rendita catastale (categoria catastale F2) con applicazione agli stessi delle disposizioni di cui ai commi precedenti; sono altresì oggetto di imposta come aree fabbricabili per il potenziale edificatorio che esprimono, gli edifici in corso di costruzione o in corso di definizione sprovvisti di rendita catastale (categorie F/3 e F/4);

Art. 3 – Base imponibile

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, come stabilito nell'art.5, comma 5 del D.Lgs 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera di Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulta dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi delle disposizioni precedenti, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo. Nel caso in cui il contribuente abbia definito a qualsiasi titolo ai fini fiscali il valore dell'area in misura superiore a quello predeterminato dal Comune si fa luogo ad accertamento di tale maggior valore. Se la valutazione utilizzata dal contribuente in sede di dichiarazione e versamento è invece inferiore ai valori determinati dal Comune, l'ufficio potrà tener conto degli adeguati elementi probatori attestanti il minor valore.

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457 (testo ripreso dal D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 art.3, comma1 lett. c) d) ed f)), la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art.2, comma 1, lett. b) del D. Lgs 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, dal momento in cui si verifica l'effettivo utilizzo del fabbricato, qualora antecedente a tale data, così come stabilito nell'art.5, comma 6 del D. Lgs 504/1992.

5. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di utilizzo se precedente. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ridotta allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita, è soggetta ad imposizione come area fabbricabile.

CONSIDERATO che la determinazione dei valori minimi delle aree è necessaria ai fini dei controlli e delle verifiche dell'imposta municipale propria e delle conseguenti liquidazioni di imposta, alla stessa stregua di quanto avvenuto negli anni precedenti nelle applicazioni dell'I.C.I.;

RITENUTO infine corretto utilizzare, per la definizione del valore delle aree edificabili, la Superficie Fondiaria anziché la Superficie Territoriale per tutti quei piani di lottizzazione approvati con Delibera di consiglio Comunale e per i quali è già stato rilasciato Permesso di Costruire per Opere di Urbanizzazione;

PRECISATO che per i piani di lottizzazione, di cui al precedente punto, i valori riportati nella tabella allegata (**Allegato 1**) sono da utilizzare solamente sulla Superficie Fondiaria, escludendo pertanto strade, marciapiedi, parcheggi e verde pubblico di lottizzazione;

DELIBERA DI GIUNTA n.136 del 20-11-2018 COMUNE DI VALLEFOGLIA

RICHIAMATA la precedente delibera di Giunta Comunale n. 187 in data 9.12.2014 del Comune di Vallefoglia di "determinazione dei valori di mercato di terreni edificabili ai fini IMU – Anno 2014"

VISTO che con Delibera Consiliare n. 52 IN DATA 9.11.2017 "Controdeduzioni alle osservazioni del Piano regolatore della Città di Vallefoglia derivante dalla omogeneizzazione ed unificazione normativa e cartografica dei PRG vigenti di ex Colbordolo ed ex Sant'Angelo in Lizzola ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 comma 5 e 20 della L.R. 34/92 s.m.i." i PRG dei Comuni originari, costituenti il nuovo Comune della Città di Vallefoglia, sono stati fusi ed armonizzati;

VISTO che con Delibera Consiliare n. 19 in data 26.6.2018 "PRG della Città di Vallefoglia – Adozione" è stato adottato il nuovo PRG comunale cui seguirà l'approvazione definitiva;

VISTO l'allegato 1 dei valori delle aree edificabili ai fini I.M.U. per l'anno 2019 allegata al presente atto;

VISTA la relazione tecnica allegata al presente atto, sui criteri di valutazione per la determinazione dei valori delle varie aree;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

Per tutto questo

PROPONE

1. **DI APPROVARE PER L'ANNO 2019** i valori delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'IMU, valori che sono riportati nell'allegata tabella (**ALLEGATO 1**), parte integrante e sostanziale del presente atto;
 2. di precisare che i valori definiti al punto 1) del presente atto deliberativo:
 - a) hanno vigore dal 01.01.2019 e per le annualità successive fino a che l'ufficio tributi e ufficio urbanistica, nella loro costante attività di monitoraggio delle compravendite, non ravvisino elementi diversi che ne richiedano l'aggiornamento;
 - b) hanno carattere orientativo, facendo così salvo il principio di legge (art.5, D.Lgs 504/92) secondo il quale per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio delle stesse;
 3. di dare opportuna conoscenza dell'avvenuta approvazione dei valori di riferimento effettuando la pubblicazione sulle pagine Web dell'Amministrazione comunale a ciò dedicate, consentendone lo scarico del file;
 4. stante l'urgenza per l'approssimarsi della scadenza IMU, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma IV, del D.Lgs 267/2000.
-

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco;

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Responsabile Servizio interessato Dott. G. Giorgi in data 20.11.2018, favorevole;
- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandrini in data 20.11.2018, favorevole;

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;
- Inoltre la **G.C.**, ravvisata l'urgenza, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, **DICHIARA** il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Sen. UCCHIELLI PALMIRO

Il Segretario Comunale
Bartolucci Romano



CITTA' DI VALLEFOGLIA

PROVINCIA di PESARO e URBINO

SETTORE 6^A
PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA URBANIZZAZIONI E
PATRIMONIO

OGGETTO: valori I.M.U. anno 2019 – Rideterminazione valori tabellari.

Attualmente le tabelle relative ai valori I.M.U. risultano ancora divise per gli originari Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola e ferme ai valori determinati per gli anni 2012 e 2013 –

Detti valori, sia con stime effettuati dai singoli privati (relativamente attendibili in quanto originate unilateralmente e con chiara volontà di “pagare meno”) sia con stime effettuate dagli Uffici Comunali e dall’Agenzia delle Entrate (quindi maggiormente attendibili non avendo interessi diretti), risultano, comunque, senza dubbio, eccessivamente elevati, poiché determinati in un’epoca ove il mercato edilizio era ben diverso rispetto alla situazione attuale e proveniente da una situazione ancora migliore e, quindi, con stime stilate verso valori elevati.

Al fine di un primo adeguamento di tali valori, si è optato per l’applicazione di una percentuale media di ribasso da defalcare ai valori in origine determinati, applicando il seguente ragionamento:

1) determinazione della percentuale media di ribasso sui valori tabellari originari in rapporto alle stime effettuate dai singoli privati da cui deriva un ribasso medio pari al 36.50% tra i valori tabellari e la media calcolata sulle stime private;

2) determinazione della percentuale media di ribasso sui valori tabellari originari in rapporto alle stime effettuate dagli Uffici Comunali e dall’Agenzia delle Entrate da cui deriva un ribasso medio pari al 23.60%

3) Mediando detti valori si ottiene una media pari al 30%, tuttavia in considerazione del tempo intercorso tra i valori originari (anno 2012-13) e la data odierna, considerando un leggero incremento del mercato immobiliare, la svalutazione monetaria intercorsa, si può ritenere una percentuale di ribasso media pari al 25% -

4) Poiché è in corso l’approvazione definitiva del nuovo PRG Comunale, occorrerà integrare e modificare la tabella allegata sia con le nuove aree inserite (soggette all’I.M.U.) dall’adozione, avvenuta a Giugno 2018 (e con scadenza rata a Giugno e Dicembre 2018) sia con le eventuali modifiche apportate alle aree vigenti;

Si allega la nuova tabella dei valori I.M.U. per l’anno 2019 suddivisa per le singole aree.

Vallefoglia 19.11.2018



IL TECNICO
Geom. Olmeda Giorgio

VALORI IMU 2019

UBICAZIONE	DENOMINAZIONE	VALORE IMU 2012-2013		STIME ed ATTI	VALORE IMU 2019	
		Territoriale	Fondiaro		Territoriale	Fondiaro
Capoluogo	SR1	€ 53,00			€ 39,75	
Capoluogo	SR2		€ 133,17			€ 99,88
Capoluogo	SR5		€ 90,86			€ 68,15
Capoluogo	B6	€ 94,00			€ 70,50	
Capoluogo	B7	€ 66,00			€ 49,50	
Apsella	AR1	€ 39,00		€ 15,00 (stima)	€ 29,25	
Montecchio	MR1a		€ 222,22	€ 137,92 (stima)		€ 166,67
Montecchio	MR1b	€ 56,00			€ 42,00	
Montecchio	MR3	€ 101,00			€ 75,75	
Montecchio	MR4	€ 101,00		€ 38,69 (stima)	€ 75,75	
Montecchio	MR5	€ 135,00			€ 101,25	
Montecchio	MR6	€ 101,00			€ 75,75	
Montecchio	MR7	€ 61,00			€ 45,75	
Montecchio	MR8a	€ 101,00			€ 75,75	
Montecchio	MR8b	€ 101,00			€ 75,75	
Montecchio	MR9		€ 211,36	€ 169,22 (atto)		€ 158,52
Montecchio	MR10		€ 230,00			€ 172,50
Montecchio	MR11	€ 101,00			€ 75,75	
Montecchio	MR12	€ 101,00			€ 75,75	
Montecchio	MR13	€ 34,00			€ 25,50	
Montecchio	MR14	€ 101,00			€ 75,75	
Montecchio	MP1		€ 155,00			€ 116,25
Montecchio	MP2	€ 62,00			€ 46,50	
Montecchio	MP3		€ 84,77			€ 63,58
Montecchio	MP4	€ 62,00			€ 46,50	
Montecchio	MP6	€ 75,00			€ 56,25	
Montecchio	MT2	€ 90,00			€ 67,50	
Montecchio	MT4	€ 61,00			€ 45,75	
Montecchio	MT5a	€ 84,00			€ 63,00	
Montecchio	MT5b	€ 84,00			€ 63,00	
Montecchio	MI1	€ 101,00			€ 75,75	
Montecchio	B5	€ 88,00			€ 66,00	
Montecchio	B1s=B4	€ 79,00			€ 59,25	
Colbordolo	1C	€ 21,00	€ 42,00		€ 15,75	€ 31,50
Colbordolo	1C PEEP	€ 10,50	€ 21,00		€ 7,88	€ 15,75
Bottega	1B - 6B	€ 47,00	€ 104,00		€ 35,25	€ 78,00
Bottega	2B - 3B - 4B	€ 67,00	€ 135 Produttivo € 104 Residenziale		€ 50,25	€ 101 Produttivo € 78 Residenziale
Bottega	7B	€ 60,00	€ 130 Produttivo € 100 Residenziale		€ 45,00	€ 97 Produttivo € 75 Residenziale
Bottega	8B		€ 135 Produttivo € 104 Residenziale			€ 101 Produttivo € 78 Residenziale
Bottega	9B	€ 42,00	€ 100,00		€ 31,50	€ 75,00
Bottega	10B	€ 60,00	€ 130,00		€ 45,00	€ 97,50
Bottega	11B	€ 55,00	€ 120,00		€ 41,25	€ 90,00
Morciola - Cappone	D12 ex D3 secondario (PIP 12m)	€ 28,00	€ 54,00		€ 21,00	€ 40,50
Morciola - Cappone	D13 ex D4 terziario - 11m		€ 104,00			€ 78,00
Morciola - Cappone	D12 - 13 m secondario	€ 45,00	€ 90,00		€ 33,75	€ 67,50
Morciola - Cappone	2M	€ 35,00	€ 71,00	€ 35,00 (stima)	€ 26,25	€ 53,25
Morciola - Cappone	4M		€ 114,00	€ 80,00 (stima)		€ 85,50
Morciola - Cappone	5M		€ 114,00			€ 85,50
	5M PEEP		€ 42,00			€ 31,50
Morciola - Cappone	6M	€ 73,00	€ 114,00		€ 54,75	€ 85,50
Morciola - Cappone	8M	€ 62,00	€ 104,00		€ 46,50	€ 78,00
Morciola - Cappone	9M	€ 57,00	€ 99,00		€ 42,75	€ 74,25
Morciola - Cappone	10M	€ 73,00	€ 114,00	€ 38,00 (Sima AG)	€ 54,75	€ 85,50
Morciola - Cappone	15M	€ 110,00	€ 150,00		€ 82,50	€ 112,50
Morciola - Cappone	1 MR	€ 55,00	€ 110,00		€ 41,25	€ 82,50
Talacchio	1T	€ 21,00	€ 62,00		€ 15,75	€ 46,50
Talacchio	2T PEEP	€ 16,00	€ 47,00		€ 12,00	€ 35,25
Talacchio	D12 ex D3 secondario 3T-4T-5T	€ 47,00	€ 99,00		€ 35,25	€ 74,25
Talacchio	D13 ex D4 terziario 8T	€ 59,00	€ 114,00	€ 24,59 (stima) € 51 (stima AG)	€ 44,25	€ 85,50
Talacchio	D12 ex D3 secondario 6T - 7T	€ 47,00	€ 99,00		€ 35,25	€ 74,25
Talacchio	D12 ex D3 secondario 6T - 7T PIP	€ 26,00	€ 52,00	€ 15,50 atto)	€ 19,50	€ 39,00
Talacchio	D15 terziario 9T	€ 59,00	€ 114,00	€ 35,00 (concordato)	€ 44,25	€ 85,50
Pontevecchio - Cà Golino - Montefabbri - Cà Baldino - Capponello - Gallo - via Cappone	1P	€ 21,00	€ 47,00		€ 15,75	€ 35,25
Pontevecchio - Cà Golino - Montefabbri - Cà Baldino - Capponello - Gallo - via Cappone	1 MF	€ 21,00	€ 47,00		€ 15,75	€ 35,25
Capponello	14M	€ 40,00	€ 60,00		€ 30,00	€ 45,00
Gallo	D12 - 1 ca	€ 35,00	€ 70,00		€ 26,25	€ 52,50
Gallo	D12 - 2ca	€ 25,00	€ 50,00	€ 28,90 (atto)	€ 18,75	€ 37,50
ZONE DI COMPLETAMENTO		Territoriale	Fondiaro		Territoriale	Fondiaro
Capoluogo	A		€ 62,00			€ 46,50
Montecchio	A		-			-
Capoluogo	B0		€ 90,00			€ 67,50
Montecchio	B0		€ 135,00			€ 101,25
Capoluogo	B1		-			-
Montecchio	B1		-			-
Capoluogo	B2		€ 62,00			€ 46,50
Montecchio	B2		€ 99,00			€ 74,25
Capoluogo	B3		€ 90,00			€ 67,50
Montecchio	B3		€ 138,00			€ 103,50
Capoluogo	B4		€ 43,00			€ 32,25

Montecchio	B4		€ 79,00			€ 59,25
						€ 0,00
Capoluogo	D2-D3-D4	€ 51,00			€ 38,25	
Montecchio	D2-D3-D4	€ 68,00			€ 51,00	
Capoluogo	F1-F2	€ 25,00			€ 18,75	
Montecchio	F1-F2	€ 32,00			€ 24,00	
Capoluogo	G1-G2	€ 43,00			€ 32,25	
Montecchio	G1-G2	€ 56,00			€ 42,00	
Capoluogo	E	€ 2,00			€ 1,50	
Montecchio	E	€ 3,00			€ 2,25	
Capoluogo	F2-F3-F4	S.U.L. * €43.00/0,02			S.U.L. * € 32.00/0,02	
Montecchio						
Colbordolo	B1 ex B0		€ 36,00			€ 27,00
Colbordolo	B4 ex B1		€ 44,00			€ 33,00
Monte di Colbordolo	B5 ex B0		€ 31,00			€ 23,25
Bottega	B1 ex B0		€ 78,00			€ 58,50
Bottega	B4 ex B1		€ 88,00			€ 66,00
Bottega	B3 ex B2		€ 109,00			€ 81,75
Bottega	B6		€ 70,00			€ 52,50
Bottega	D1		€ 74,00			€ 55,50
Morciola - Cappone	B1 ex B0		€ 80,00			€ 60,00
Morciola - Cappone	B4 ex B1		€ 90,00			€ 67,50
Morciola - Cappone	B3 ex B2		€ 111,00			€ 83,25
Morciola - Cappone	D2 - D2 ex D1 secondario		€ 74,00			€ 55,50
Morciola - Cappone	D13 ex D4 terziario 11M		€ 145 produttivo/commerciale			€ 109 produttivo/commerciale
			€ 125 Residenziale			€ 94 Residenziale
Talacchio	B1 ex B0		€ 38,00			€ 28,50
Talacchio	B4 ex B1		€ 49,00			€ 36,75
Talacchio	B3 ex B2		€ 59,00			€ 44,25
Talacchio	D2 ex D1		€ 74,00			€ 55,50
Pontevocchio	B1 ex B0		€ 36,00			€ 27,00
Montefabbri	B1 ex B0		€ 34,00			€ 25,50
Pontevocchio - Cà Golino - Montefabbri - Cà Baldino - Cappone - Gallo - via Cappone	B4 ex B1		€ 44,00			€ 33,00
Cappone	b3 ex B2		€ 50,00			€ 37,50
Pontevocchio - Cà Golino - Montefabbri - Cà Baldino - Cappone - Gallo - via Cappone	D2 ex D1		€ 50,00			€ 37,50